

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

-SEZIONE LAVORO-

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

^^^

PER: GUIDA ANNARITA (C.F. GDUNRT78H52G793J) nata a Polla (SA) il 12/06/1978 e residente a Genzano di Roma (RM) in via Ugo La Malfa n. 7 (00045), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso del foro di Roma (C.F. NSADNC65M03H501Z) come da mandato in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, in Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), che dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC al seguente indirizzo PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org ;

-Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R., in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in Roma, in viale Trastevere, n. 76/A, 00153, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato *ex lege* in Roma (RM) in Via dei Portoghesi n. 12, (00186), con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

- Resistente-

OGGETTO: DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE INSERITA ALL'INTERNO DELLE G.P.S. DI II FASCIA PER LA PROVINCIA DI ROMA, PER LE CLASSI DI CONCORSO "A011", "A012", "A022" E "A054", CON IL PUNTEGGIO SPETTANTE PER TUTTI I TITOLI POSSEDUTI E DICHIARATI. DIRITTO DELLA RICORRENTE AD OTTENERE IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SUPPLENZA PER L'A.S. 2022/23, PRIORITARIAMENTE PER LA CLASSE DI CONCORSO "A022", PER LA QUALE È STATA NOMINATA UNA DOCENTE NON AVENTE TITOLO ALLA NOMINA.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La ricorrente è una dipendente del Ministero dell'Istruzione in qualità di docente nella Scuola Secondaria di I grado, la cui ultima sede di servizio è quella dell'I.C. "Giuseppe Garibaldi" di Genzano di Roma (RM) la quale, nel corrente anno scolastico 2022/23, non ha ricevuto alcun incarico di supplenza in maniera del tutto illegittima, per i motivi di seguito esposti.



Con l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 il Ministero dell'Istruzione ha indetto le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6—bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, al fine di disciplinare per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento all'interno delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) (**doc. 1: Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022**).

Le predette graduatorie sono distinte in due fasce.

Nella I fascia sono inseriti quei docenti dotati di abilitazione, nella II fascia, invece, i docenti privi del titolo di abilitazione.

L'art. 3 prevede sul punto che: *“1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b). 2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale. 3. Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera e). Esclusivamente nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza prevista per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 7, comma 3, non abbiano ancora maturato l'intera annualità di servizio, sarà consentito di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all'atto della presentazione dell'istanza; la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell'avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell'interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione secondo tempistiche e modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione da parte della*



L'art. 8 determinava le modalità di valutazione dei titoli, rimandando agli allegati A, che si richiamano in tale sede, con particolare riferimento all'Allegato A/4 relativo ai titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado (**cfr. doc. 2: Allegato A/4**):

	Tipologia	Punti
A	Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio	
A.1	<p>Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente</p> <p>Più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110</p> <p>Più ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato conseguito con la lode</p> <p>I titoli di studio il cui voto non è espresso su base 110 sono rapportati a 110. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</p> <p>Qualora</p> <ol style="list-style-type: none"> nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici; il titolo di accesso sia costituito dal possesso di una qualifica o titoli professionali, purché congiunto a un titolo di studio; <p>sono attribuiti solo</p>	12
B	Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso	
B.1	Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello che non costituisce il titolo di accesso di cui al punto A.1, per ciascun titolo	3
B.2	Diploma ISEF, Laurea triennale o diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso al titolo di cui al punto B.1, per ciascun titolo	1,5
B.3	Diploma di Istituto tecnico superiore, per ciascun titolo	1,5
B.4	Abilitazione per altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo o secondo grado, per ciascun titolo	3
B.5	Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, per ciascun titolo	9
B.6	Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado qualora non valutato ai sensi del punto B.4, per ciascun titolo	3
B.7	Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, per ciascun titolo	12
B.8	Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo	12



B.9	Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo	12
B.10	Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, per ciascuna graduatoria	12
B.11	Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo)	2
B.12	Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo	6
B.13	Certificazione CeCilil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo	3
B.14	Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto decreto, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera)	a. B2 Punti 3 b. C1 Punti 4 c. C2 Punti 6
B.15	Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo	1
B.16	Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, per ciascun titolo	3
B.17	Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti	0,5
BA	Punteggio per i titoli artistici e professionali specificamente valutabili per le graduatorie relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63, nel limite massimo di punti 66. I titoli non sono valutati nelle GPS e nelle graduatorie di istituito sul sostegno e comunque nelle procedure di attribuzione delle supplenze relative	
BA.18	Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (per ciascun titolo) a) relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera b) relativo ad altro strumento	6 3
BA.19	Premi in concorsi nazionali od internazionali relativi allo specifico strumento, per ciascun premio e fino a un massimo di punti 6 a) primo premio b) secondo premio c) terzo premio	3 2 1
BA.20	Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800 e successivi provvedimenti, per ciascun titolo e sino a un massimo complessivo di punti 10	2
B.21	Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800, o in analoghe istituzioni estere, per ciascuna stagione e sino a un massimo di punti 30	5
B.22	Attività concertistica solistica o in formazioni di musica da camera (dal duo), in Italia purché all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero, per ciascun titolo e sino a un massimo di punti 30: - per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria	2 1
	Punteggio per i titoli artistici e professionali specificamente valutabili per le procedure concorsuali relative alla classe di concorso A57 - Tecnica della danza classica e A 58 - Tecnica della danza contemporanea, nel limite massimo di punti 66. I titoli non sono valutati nelle GPS e nelle graduatorie di istituito sul sostegno e comunque nelle procedure di attribuzione delle supplenze relative	
B.23	Premi in qualità di interprete in concorsi nazionali od internazionali relativi alla specifica classe di concorso - danza classica o danza contemporanea, per ciascun premio e fino a un massimo di punti 6: a) primo premio b) secondo premio c) terzo premio	3 2 1
B.24	Attività artistica, in qualità di danzatore, nei corpi di ballo degli Enti Lirico Sinfonici oppure in enti stranieri omologhi, sino a un massimo di 30 punti Per ciascuna stagione	5
B.25	Attività artistica, in qualità di coreografo, nei corpi di ballo degli Enti Lirico Sinfonici oppure in enti stranieri omologhi, sino a un massimo di 30 punti Per ogni attività	3
B.26	Altra attività artistica, in qualità di coreografo o danzatore, non altrimenti dichiarata, svolta in Italia nell'ambito di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero Per ogni attività e sino a un massimo di punti 30	2
C	Titoli di servizio	
C.1	Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari; b) nell'ambito dei percorsi in dritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso; c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al	2



A seguito della situazione pandemica, diversamente da quanto avveniva in passato, per la presentazione della domanda d'inserimento nelle GPS è stata prevista una procedura informatizzata, a mezzo della quale gli aspiranti docenti provvedono ad inserire le sedi di preferenza (sino ad un massimo di 150).

Completata la suddetta procedura, il candidato risulta inserito nelle GPS con specifica classe di concorso, posizione in graduatoria e relativo punteggio.

Il punteggio presente in graduatoria è ottenuto sommando i titoli culturali e quelli di servizio, secondo la tabella di valutazione indicata all'interno dell'O.M. n. 112/2022.

Tale nuova procedura informatizzata affida ad un algoritmo l'individuazione del docente e la successiva attribuzione della sede.

Al fine di procedere a tale assegnazione, il menzionato algoritmo è chiamato a valutare due requisiti:

- a) l'indicazione della sede disponibile all'interno della domanda presentata dall'aspirante docente;
- b) il punteggio posseduto dall'aspirante docente.

Si specifica, inoltre, che il punteggio è oggetto di validazione ad opera dell'istituto scolastico ove il docente ha prestato servizio nel precedente anno scolastico.

Precedentemente alla creazione delle GPS, il conferimento degli incarichi veniva espletato utilizzando le graduatorie ad esaurimento (di seguito solo GAE).

In data 28.05.2022 la docente odierna ricorrente trasmetteva domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Roma per la seconda fascia, per le classi di concorso "A011", "A012", "A022" e "A054", documentando ed allegando tutti i titoli complessivamente posseduti (**cfr. doc. 3: Domanda di partecipazione**).

In sede di pubblicazione delle GPS del 05.08.2022, la ricorrente rilevava l'inserimento all'interno delle predette con un punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente spettante, in quanto le venivano decurtati 12 punti dai titoli di accesso, in luogo dei 24 attribuiti nelle precedenti GPS, derivanti dal titolo della Laurea (12 punti)



unitamente al punteggio del medesimo titolo per ulteriori 12 punti, illegittimamente non attribuiti dalla resistente Amministrazione, a differenza di quanto correttamente accaduto nei precedenti anni scolastici (**cfr. doc.ti 4 - 5: GPS A022; GPS A012-A011-A054**).

Ne è prova il fatto che l'Istituto Comprensivo Albano, ove la ricorrente prestava servizio nel precedente anno scolastico, con nota prot. n. 4819/2022, convalidava in favore della docente il punteggio pari a 24 punti, del quale oggi si chiede il riconoscimento (**cfr. doc. 6**):

CLASSE DI CONCORSO	FASCIA	PUNTEGGIO GPS	PUNTEGGIO TOTALE	PUNTEGGIO CONVALIDATO/RETTIFICATO DALL'ISTITUTO
A022	II	24	24	24
A054	II	24	24	24

La ricorrente veniva altamente pregiudicata dalla condotta della resistente Amministrazione, la quale procedeva dunque all'inserimento della medesima all'interno delle G.P.S. di appartenenza in una posizione e con un punteggio difforni da quello effettivamente spettante, come di seguito riportato (**cfr. doc.ti 7 – 10**):

1. Classe di concorso A022: Punteggio riconosciuto per i titoli di accesso pari a 12, in luogo dei 24 spettanti, con conseguente inserimento in graduatoria alla posizione n. 5326 con il punteggio complessivo di **26 punti in luogo dei 38 spettanti** :

RM	A022	II	2	38	GUIDA	ANNUNZIA	4739	12	12	0	1	250
----	------	----	---	----	-------	----------	------	----	----	---	---	-----

2. Classe di concorso A012: Punteggio riconosciuto per i titoli di accesso pari a 12, in luogo dei 24 spettanti, con conseguente inserimento in graduatoria alla posizione n. 4739 con il punteggio complessivo di **25 punti, in luogo dei 37 spettanti**:

RM	A012	II	2	38	GUIDA	ANNUNZIA	4739	12	12	0	1	250
----	------	----	---	----	-------	----------	------	----	----	---	---	-----



3. Classe di concorso A011: Punteggio riconosciuto per i titoli di accesso pari a 12, in luogo dei 24 spettanti, con conseguente inserimento in graduatoria alla posizione n. 2382 con il punteggio complessivo di **25 punti, in luogo dei 37 spettanti**:

RM	A011	I	2	SS	GUIDA	ANNARITA	2382	12	12	0	1	25X
----	------	---	---	----	-------	----------	------	----	----	---	---	-----

4. Classe di concorso A054: Punteggio riconosciuto per i titoli di accesso pari a 12, in luogo dei 24 spettanti, con conseguente inserimento in graduatoria alla posizione n. 3226 con il punteggio complessivo di **25 punti, in luogo dei 37 spettanti**:

RM	A054	I	2	SS	GUIDA	ANNARITA	3226	12	12	0	1	25X
----	------	---	---	----	-------	----------	------	----	----	---	---	-----

Per effetto dell'errato punteggio attribuito dalla resistente Amministrazione, la ricorrente non veniva convocata tra i docenti individuati per la stipula di una supplenza per il corrente a.s. 2022/23, in aperta violazione di legge.

Ciò tenuto conto che, come si evince dal bollettino delle nomine del 01.09.2022, il Ministero dell'Istruzione conferiva l'incarico di supplenza in favore della docente Emili Arianna, della medesima classe di concorso "A022" della ricorrente, e collocata all'interno delle medesime GPS di II fascia alla posizione n. 4396 con 33 punti complessivi (cfr. doc. 11):

A022 - ITAL GPS GPS Fascia 2 4396 33 RMIMM8GB01V IC ALBANO PLESSO SMIS PEZZI FINO AL TERMINE DELLE AT INTERNA NORMALE EMILI ARIANNA

Il grave pregiudizio cagionato alla ricorrente è ravvisabile nella circostanza per cui la docente Emili è stata assegnata presso l'I.C. Albano, quale Istituto scolastico indicato dalla ricorrente tra le prime preferenze, come si evince dal seguente prospetto ivi riportato:

Sede	
Codice scuola	RMIC8GB00T
Descrizione scuola	IC ALBANO
Comune	ALBANO LAZIALE
Cap	00041
Indirizzo	VIA VIRGILIO, 29



Dalla illegittima mancata attribuzione dell'ulteriore punteggio di 12 punti in favore della ricorrente è conseguita la nomina di una docente non avente titolo al conferimento dell'incarico di supplenza, peraltro **in uno degli Istituti di preferenza prioritariamente indicati dalla medesima all'interno della domanda**.

E' ben evidente il danno patito dalla docente odierna ricorrente la quale, con la legittima attribuzione degli ulteriori 12 punti spettanti per il titolo di accesso, avrebbe avuto pieno diritto alla nomina per lo svolgimento di un incarico di supplenza per il corrente anno scolastico 2022/23, laddove sono stati paradossalmente nominati docenti con punteggio nettamente inferiore a quello spettante alla medesima.

Stante la manifesta illegittimità dell'operato della resistente Amministrazione, la ricorrente trasmetteva in data 22/08/2022 un reclamo al Ministero dell'Istruzione – Ambito Territoriale di Roma nel quale rilevava l'errata attribuzione del punteggio all'interno delle GPS di appartenenza, chiedendo in particolare la rettifica del punteggio per il titolo di accesso per complessivi 24 punti, in luogo dei 12 parziali illegittimamente riconosciuti **(cfr. doc. 12: Reclamo)**.

A ciò faceva seguito una ulteriore email trasmessa alla Dott.ssa Vinciguerra in data 30/08/2022, che però rimaneva inevasa **(cfr. doc. 13: Email Dott.ssa Vinciguerra)**.

In riscontro al reclamo, in data 31/08/2022 la resistente Amministrazione, nella personale della Dott.ssa Aprile, comunicava quanto segue: *“Da verifica effettuata a sistema lei ha indicato il titolo di accesso (laurea in beni culturali congiunto a master in area socio-letteraria) senza indicare il voto di laurea, perciò le sono stati riconosciuti unicamente 12 punti del titolo di accesso senza gli ulteriori punti calcolati sul voto)”* **(cfr. doc. 14: Riscontro reclamo)**.

Quanto dedotto dalla resistente è privo di fondamento tenuto conto che la ricorrente, in sede di aggiornamento della domanda, non ha mai modificato i titoli di accesso, per i quali possedeva il punteggio complessivo di 24 punti, che difatti le consentivano di prestare servizio lo scorso anno presso l'indicato istituto scolastico di Albano Laziale.

L'Amministrazione resistente ha immotivatamente richiamato il punto n. 1 dell'Allegato 4, lasciando in tal modo intendere che la mancata attribuzione del punteggio complessivo di 24 punti dipendesse esclusivamente dalle modalità di inserimento dei dati



da parte della ricorrente, che avrebbe inserito il Master anche come congiunto alla laurea.

Sul punto si precisa che la ricorrente ha conseguito la Laurea in “Conservazione dei Beni Culturali” presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli in data 18/11/2005, laddove invece il Master è stato conseguito il 14/07/2021 presso l’Università telematica E-Campus (**cfr. doc. 15: Certificazione titoli ricorrente**).

Già tale dato è sufficiente per affermare come la ricorrente non possa aver inserito il titolo del Master come congiunto alla Laurea, tenuto conto che tra il conseguimento di quest’ultima e il successivo titolo intercorre un lasso temporale di ben 16 anni.

L’infondatezza di quanto dedotto è provata dalla rilevante circostanza per cui la ricorrente ha inserito nella apposita sezione “Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso” il *“Master in area socio letteraria, storico geografica per l’insegnamento negli istituti secondari di I e II grado”*, e che pertanto quest’ultimo doveva essere autonomamente valutato e non già congiuntamente al titolo di Laurea, come erroneamente accaduto:

Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Punto B

TAB4 - B15: Titoli accademici, professionali e culturali - Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici	
Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea o master universitario di I o II livello	MASTER IN AREA SOCIO-LETTERARIA, STORICO GEOGRAFICA PER L'INSEGNAMENTO NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI I E II GRADO
Anno accademico conseguimento	2020/2021
Data di conseguimento	14/07/2021
Istituzione	UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS

In relazione alla classe di concorso “A022”, alla ricorrente spettano dunque complessivi 38 punti, come così determinati:

	PUNTI RICONOSCIUTI DAL M.I.	PUNTI SPETTANTI
TITOLI DI ACCESSO	12	24
TITOLI CULTURALI	12	12
PUNTI DI SERVIZIO	2	2
TOTALE	26	38



Per quanto riguarda le classi di concorso “A011”, “A012” e “A054”, il punteggio complessivo dovrebbe essere quello pari a 37, in luogo dei 25 riconosciuti, considerata la valutazione per metà per il servizio prestato.

Pur a seguito dei reclami presentati, la resistente Amministrazione non procedeva alla rettifica del punteggio legittimamente spettante in favore della ricorrente, cagionando nei confronti della medesima un evidente pregiudizio, consistente nella mancata convocazione della medesima per lo svolgimento di un incarico di supplenza per il corrente anno scolastico 2022/23.

Il danno patito è notevole se solo si considera che il Ministero resistente ha proceduto alla convocazione per incarichi di supplenza in favore di candidati collocati in graduatoria in posizione inferiore a quella cui la ricorrente avrebbe diritto per effetto della legittima attribuzione degli ulteriori 12 punti spettanti.

Quanto dedotto è ben evidente se si analizza in particolare la posizione della docente Emili la quale, pur se avente punteggio nettamente inferiore a quello spettante alla ricorrente, ha ottenuto l’assegnazione per un incarico di supplenza in uno degli Istituti di preferenza espressi dalla medesima.

L’omessa nomina della ricorrente dalle GPS di seconda fascia nelle quali è inserita in posizione difforme rispetto ai titoli dichiarati e posseduti è un chiaro indice del malfunzionamento dell’algoritmo utilizzato dal Ministero per individuare i docenti a cui conferire le nomine.

Sulla Amministrazione grava, pertanto, una duplice responsabilità.

In primis per non aver provveduto, tempestivamente, a rettificare il punteggio della ricorrente la quale, pur avendo trasmesso un reclamo, non si è vista riconoscere tutto il punteggio legittimamente spettante per i titoli complessivamente posseduti, alla cui valutazione ha pieno diritto.

In secondo luogo per aver affidato l’intera procedura ad un algoritmo senza effettuare idonei controlli in fase di individuazione e nomina dei candidati.

La docente ha pertanto in primo luogo il diritto ad ottenere la rettifica del punteggio erroneamente attribuito nei suoi confronti, con il riconoscimento di ulteriori 12 punti per i titoli di accesso, per i motivi sopra richiamati.



In conseguenza di tanto, la ricorrente ha pieno diritto ad essere individuata, per il corrente a.s. 2022/23, ai fini del conferimento di un incarico di supplenza, sistema dal quale è stata immotivatamente esclusa pur in presenza di tutti i presupposti di legge.

Il contegno dell'Amministrazione resistente si configura, pertanto, quale illegittimo, immotivato, illogico e destituito di ogni fondamento, tanto in fatto quanto in diritto.

Tanto premesso, è interesse dell'odierna ricorrente agire dinanzi a Codesto Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi richiedere la rettifica del punteggio della ricorrente, con attribuzione di ulteriori 12 punti spettanti per i titoli di accesso, e la individuazione della predetta per lo svolgimento di un incarico di supplenza per il corrente a.s. 2022/23, stante l'utile punteggio di 38,00 per la classe di concorso "A022" e quello di 37,00 punti per le altre c.d.c. "A011", "A012" e "A054".

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE

I. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

Occorre preliminarmente osservare, in relazione alla giurisdizione rispetto alle pretese di inserimento nelle graduatorie che, come sostenuto dalla recente sentenza n. 2823/2019 del Tribunale di Roma, sulla base dell'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (ord. n. 25972 del 16/12/2016; v. anche, tra le altre, ord. n. 25840/2016 e n. 21196 del 13 settembre 2017), *"che occorre distinguere: Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario"*.

È evidente nel caso di specie che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, in quanto la ricorrente si trova a censurare l'operato



dell'Amministrazione per aver cagionato un ingente danno consistito nella mancata valutazione di tutti i titoli complessivamente posseduti, dai quali è conseguita l'impossibilità per la medesima di poter ottenere un incarico di supplenza per il corrente a.s. 2022/23.

NEL MERITO

I. DIRITTO DELLA RICORRENTE AD OTTENERE LA RETTIFICA DEL PUNTEGGIO: OMESSA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI ACCESSO.

L'illegittimità della condotta dell'Amministrazione è palese in ragione del conferimento dell'incarico di supplenza a docenti con punteggi inferiori rispetto a quello che spetta alla ricorrente in considerazione della valutazione ulteriore di 12 punti cui la medesima ha diritto.

È stato pertanto *ictu oculi* violato il principio dello scorrimento in graduatoria sulla base del punteggio più alto in quanto la resistente avrebbe dovuto tenere in considerazione il maggior punteggio della ricorrente rispetto ai vari docenti, con minor punteggio, a cui però è stato conferito l'incarico.

Non serve certamente richiamare gli articoli 3 e 97 della Costituzione che impongono all'Amministrazione resistente di convocare i docenti sulla scorta del punteggio più alto in graduatoria.

Come suggerisce il concetto stesso di graduatoria, coloro che possiedono un punteggio maggiore figureranno in cima a queste liste e dovranno essere preferiti a coloro i quali presentano un punteggio inferiore.

L'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 dispone chiaramente che:

“3. Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera e). Esclusivamente nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza prevista per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 7, comma 3,



non abbiano ancora maturato l'intera annualità di servizio, sarà consentito di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all'atto della presentazione dell'istanza; la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell'avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell'interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione secondo tempistiche e modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione da parte della competente Direzione Generale del Ministero. In caso di mancata conferma, la valutazione del servizio è ricondotta alla data di presentazione della domanda".

Si badi bene che l'art. 3 innanzi citato parla di "precedenze" ed è dunque evidente l'illegittimo contegno assunto dal Ministero dell'Istruzione per non aver tenuto conto della precedenza di cui godeva la ricorrente in virtù dell'elevato punteggio.

Le violazioni perpetrate dalla resistente Amministrazione sono ben evidenti se solo si considera che la medesima non solo non ha proceduto alla rettifica del punteggio spettante alla ricorrente, ma ha conseguentemente precluso alla stessa di poter ottenere l'incarico di supplenza per il corrente a.s. 2022/23, a causa dell'illegittimo collocamento nelle GPS di appartenenza per le classi di concorso suindicate.

Si rappresenta che la ricorrente, come da domanda di partecipazione presentata, era in possesso di numerosi titoli, che avrebbero dovuto essere valutati conformemente all'Allegato A/1 dell'All. 4 dell'O.M. n. 112/22.

La ricorrente è difatti in possesso di:

1. Laurea in conservazione dei Beni Culturali (Facoltà di Lettere) conseguita il 18/11/2005 presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, con la votazione di 100/110;
2. Master in Area Socio-Letteraria, Storico-Geografica per l'Insegnamento negli Istituti Secondari di I e II Grado conseguito il 14/07/2021 presso l'Università Telematica E-Campus;
3. Certificazione linguistica "CLIL" conseguita il 05/05/2022 presso l'Università Telematica E-Campus;
4. Certificazione linguistica inglese "C2" conseguita il 12/12/2020 presso il British Institutes Examination Board;



5. Certificazione informatica “Skill Piattaforme per la didattica” conseguita il 27/11/2020 presso l’A.I.M.C.;

6. Certificazione informatica “P.E.K.I.T. Expert” conseguita il 28/11/2020 presso la Fondazione Onlus Sviluppo Europa.

Oltre ai titoli culturali, la ricorrente dichiarava i titoli di servizio posseduti.

Il Ministero resistente, in aperta violazione di legge, non valutava i titoli di accesso in maniera conforme, privando la docente del riconoscimento di complessivi 24 punti ed attribuendo i soli 12 relativi al titolo di laurea senza tenere conto della votazione pari a 100/110 ottenuta.

La resistente Amministrazione, privando la ricorrente del legittimo punteggio effettivamente spettante per tutti i titoli posseduti e dichiarati, ha di fatto impedito alla stessa di ottenere un incarico di supplenza per il corrente a.s. 2022/23, a fronte invece di candidati nominati con punteggio inferiore a quello alla medesima spettante.

• **VIOLAZIONE DEL CD. DOVERE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.**

L’omessa nomina della ricorrente ai fini del conferimento di un incarico di supplenza per il corrente a.s. 2022/23 è stata determinata da un errore imputabile solo e soltanto all’Amministrazione resistente, la quale, errando, non ha provveduto alla nomina della medesima in considerazione del punteggio che le sarebbe spettato.

A ciò vi è inoltre da aggiungere che, fermo restando il pieno diritto della ricorrente ad ottenere il legittimo punteggio ulteriore spettante per tutti i titoli posseduti, la resistente Amministrazione ha altresì proceduto al conferimento dell’incarico nei confronti della docente Emili, assegnando alla medesima uno degli Istituti di prima scelta della ricorrente, nonostante il punteggio della candidata assegnataria fosse di gran lunga inferiore a quello spettante alla ricorrente.

Si rammenta che, avuto riguardo a tutti quei procedimenti amministrativi interamente telematizzati, è obbligo dell’Amministrazione attivare il cd. Soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241/90.

Sulla base del consolidato e recente orientamento della giurisprudenza è necessario ribadire che **“il rischio inerente alle modalità di trasmissione non può far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo sistema e ne aveva**



imposto l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara" (cfr. C.d.S., Sez. III, 25.1.2013, n. 481; in termini Tar Lombardia - Milano, Sez. I, 04.03.2019 n. 455 e questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094); facendone discendere, quale corollario, che "...le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbano collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni, nei reciproci rapporti" (cfr. questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094; in termini, Tar Lecce 10.06.2019, n. 977). In buona sostanza, dalla natura meramente strumentale dell'informatica applicata all'attività della pubblica Amministrazione discende il corollario dell'onere per l'Amministrazione stessa di accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale; anche come contropartita dell'agevolazione che deriva -sul fronte organizzativo interno- dalla gestione digitale dei flussi documentali. Tale utilità deve cioè essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio (art. 83 d.lgs. n. 50/2016 e art. 6 l. n. 241/1990). In senso conforme anche la decisione n. 5136 del 7.11.2017 della quarta Sezione del Consiglio di Stato, a termini della quale incombe sul gestore del sistema "predisporre, o comunque consentire, modalità alternative di inoltro delle domande", proprio per ovviare a possibili malfunzionamenti del sistema stesso. In ipotesi dubbie, pertanto, gli effetti devono ricadere sul gestore del sistema; e ciò non solo in applicazione dei principi di par condicio e di favor participationis nelle procedure di gara (come già specificato in sede cautelare) ma anche come ricaduta dell'utilità che la pubblica Amministrazione trae dall'utilizzo di tali più spediti sistemi, fino a configurarsi in capo all'Amministrazione stessa un obbligo di predisporre "pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere... unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda" (in tal senso TAR Roma, Sez. III, 11.1.2018 n. 299). Proprio di recente il Consiglio di Stato è tornato sul



tema con la sentenza n. 86 del 7 gennaio 2020 esprimendo principi sostanzialmente in linea con la giurisprudenza sin qui richiamata: “Devono qui trovare applicazione i consolidati principi, affermati da questo Consiglio di Stato, secondo cui non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore (v. di recente, per un caso non dissimile, Cons. St., sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922 e anche la sentenza di questa sezione III, 7 luglio 2017, n. 3245, che però concerne un errore dell’impresa e non già un malfunzionamento del sistema)”; facendone discendere che “se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2013, n. 481)”.

Le disfunzioni operative dell’Amministrazione sono pertanto da imputarsi al Ministero stesso il quale, restando del tutto inerte innanzi agli obblighi sullo stesso gravanti, ha impedito la regolare valutazione dei titoli posseduti dalla docente, che si è vista attribuire un punteggio difforme da quello effettivamente spettante, che le ha conseguentemente impedito la nomina per il conferimento di un incarico di supplenza per il corrente a.s. 2022/23.

Come già sostenuto dalla Giurisprudenza amministrativa, **“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”** (Tar Lazio III bis n. 08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

È evidente che, nel caso di specie, l’Amministrazione ha posto a carico della ricorrente una serie di disfunzioni del sistema informatico, che non sono state tra l’altro colmate dal Ministero neanche a seguito della presentazione del reclamo da parte della ricorrente.

È bene chiarire al Giudicante che le GPS sono graduatorie rettificabili e, quindi, non definitive, come si evince dall’art. 8, che così prevede: “6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente



competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria. 7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. 8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. 9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della **rideterminazione dei punteggi** e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche".

In questa direzione si è recentemente pronunciato il Tribunale di Teramo il quale, in relazione agli errori cagionati dal sistema predisposto dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito della procedura di nomina di cui all'O.M. n. 60/2020, ha riconosciuto il diritto di una docente a vedersi rettificato il punteggio spettante per tutti i titoli posseduti, così pronunciandosi: *"In materia di soccorso istruttorio è stato affermato che la normativa prevista dall'art. 6 della Legge n. 241/1990, deve necessariamente essere applicata dall'Amministrazione Pubblica qualora gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli indizi in merito al possesso del requisito di partecipazione ad una procedura concorsuale, non espressamente documentato (Consiglio di Stato, sez. VI, 10/05/2021, n. 3664). Il dovere di soccorso istruttorio ha portata generale e si applica anche alle procedure concorsuali, con la conseguenza che l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata, incontra il solo limite del non poter produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati In materia di concorsi pubblici, l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della l. n.*



241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti. Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato, atteso che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente, non tanto per attribuire all'interessato un vantaggio di sua spettanza, quanto perché la procedura concorsuale è finalizzata a selezionare le migliori professionalità disponibili per realizzare il preminente interesse pubblico, che un errore di valutazione potrebbe pregiudicare (T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo), sez. I, 01/04/2021, (ud. 24/03/2021, dep.01/04/2021), n. 172). Applicando tali principi al caso di specie si ritiene che la omessa indicazione, da parte della ricorrente, dell'intero servizio da valutare ai fini del punteggio svolto nell'a.s. 2018/2019 (diverso da quello già inserito) non sia frutto di un mero errore materiale, né risulta che tale mancato inserimento sia la conseguenza di un errore del sistema informativo. Tuttavia, la parte ricorrente ha dimostrato che tale omissione non è la conseguenza di una finalità fraudolenta o di mera svista o dimenticanza, atteso che già in data 30 luglio 2020 alle ore 15:47, in costanza di compilamento della domanda di inserimento nelle GPS, rappresentava all'amministrazione scolastica, la difficoltà nell'inserimento del totale punteggio maturato nell'a.s. 2018/2019, chiedendo istruzioni al fine di non perdere il punteggio totalmente maturato. Tale istanza è stata presentata dalla ricorrente nel rispetto del termine di decadenza previsto per l'inserimento nelle GPS e costituisce di certo un documento rilevante per poter accordare la richiesta formulata, in ossequio al principio di correttezza e buona fede che si pone a fondamento del soccorso istruttorio. La ricorrente, poi, dopo aver segnalato tale problematica, ha depositato la domanda di inserimento nelle GPS ed alla luce della pubblicazione delle stesse, in data 6.9.2020, ha proposto reclamo e poi ancora istanza di rettifica in autotutela in data 14.12.2020, così sollecitando l'amministrazione scolastica alla rettifica del punteggio effettivamente spettante. Rettifica che ben poteva essere effettuata sulla base di una mera comparazione tra i dati indicati ed i dati in possesso del MIUR. Né la rettifica richiesta si pone in contrasto con il principio di parità tra i partecipanti, perché nel caso in esame la ricorrente ha proposto la domanda con modalità telematica, nei termini previsti e possiede i requisiti richiesti, non andandosi, con l'esercizio del predetto soccorso, a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti, ma consentendosi viceversa di adeguare la domanda agli



elementi di fatto, inoppugnabili, già a conoscenza dell'amministrazione scolastica. Senza, peraltro, considerare che la ricorrente si è attivata nel rappresentare all'amministrazione scolastica la propria difficoltà nell'inserimento completo del servizio prestato per l'a.s. 2018/2019, sin dalla compilazione della domanda stessa. Alla luce delle precedenti considerazioni deve, quindi, ritenersi che la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuta la rettifica del punteggio alla luce del servizio effettivamente svolto nell'a.s. 2018/2019" (cfr. doc. 18: Sentenza Tribunale di Teramo n. 618/2021).

La **sentenza n. 2923 emessa dal Tar Sicilia, sez. IV, il 24 settembre 2021**, ha stabilito che deve ritenersi illegittima una selezione pubblica nel caso in cui la P.A., a fronte di una incompleta indicazione da parte del candidato della data di inizio dell'attività di lavoro svolta, utile ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, **abbia assegnato all'interessato un periodo di anzianità inferiore a quello effettivo, piuttosto che attivare, al riguardo, il soccorso istruttorio**, richiedendo direttamente al medesimo concorrente, ovvero all'azienda datore di lavoro, indicazioni più precise sulla durata del medesimo rapporto di lavoro.

Per tutti i suesposti motivi, l'Amministrazione è tenuta a conferire incarico alla ricorrente a mezzo delle GPS per la Provincia di Roma, nello specifico prioritariamente per la classe di concorso "A022", ove si è proceduto al conferimento dell'incarico di supplenza nei confronti di una candidata non avente titolo.

• IL VULNUS PROCEDIMENTALE DETERMINATO DALL'ALGORITMO.

In virtù dell'art. 13, comma 2, dell'ordinanza ministeriale richiamata: "*Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la **procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale**".*

Il recente metodo utilizzato dal Ministero e basato sull'algoritmo ha comportato non pochi problemi, danneggiando insegnanti che, come la ricorrente, si sono trovati con un punteggio difforme da quello spettante all'interno delle GPS di appartenenza, con ogni conseguenza negativa in ordine alla nomina per un incarico di supplenza.

Ne è prova la stessa programmazione della domanda di partecipazione ove, alla voce relativa al titolo di accesso, risulta "incorporata" la voce del Master, a danno di quella del punteggio della Laurea, che sembrerebbe così non essere stato inserito.



Vi è da precisare che la ricorrente, al fine di predisporre la domanda di partecipazione, non ha modificato la parte relativa ai titoli di accesso che, dunque, sono rimasti invariati rispetto all'inserimento nelle precedenti GPS, ove le veniva ben riconosciuto il punteggio di 24 per i titoli di accesso.

Ancora, la prova della illegittima condotta del Ministero resistente è fornita dal fatto che la ricorrente inseriva il titolo del Master nelle opportune sedi, dunque nella voce relativa agli ulteriori titoli: pertanto, la collocazione del titolo del Master nella Sezione A.1. deve imputarsi inevitabilmente alle modalità di programmazione del Sistema dell'algoritmo predisposto dall'Amministrazione resistente.

Le doglianze di parte ricorrente sono rivolte, sostanzialmente, avverso la scelta dell'Amministrazione di aver affidato la gestione della procedura di individuazione del docente destinatario della detta supplenza ad un algoritmo che ha determinato un *vulnus* procedimentale con conseguenze lesive nella sfera giuridica del docente in questione.

Per vero, ad essere dirimente in punto di diritto è l'argomento secondo cui è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili.

Al riguardo, si ritiene che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di consequenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione.

Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle garanzie procedurali che la L. n. 241/90 ha apprestato, tra l'altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario.

Gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, in sintesi, di relazione del privato con i pubblici poteri non possono essere legittimamente mortificati e compressi



soppiantando l'attività umana con quella impersonale (che attività non è, non trattandosi di prodotto di azioni umane).

A essere inoltre vulnerato non è solo il canone di trasparenza e di partecipazione procedimentale, ma anche l'obbligo di motivazione delle decisioni amministrative, con il risultato di una frustrazione anche delle correlate garanzie processuali che declinano sul versante del diritto di azione e difesa in giudizio di cui all'art. 24 Cost., diritto che risulta compromesso tutte le volte in cui l'assenza della motivazione non permette inizialmente all'interessato e successivamente, su impulso di questi, al Giudice, di percepire l'iter logico – giuridico seguito dall'amministrazione per giungere ad un determinato approdo provvedimentale (**cfr. da ultimo Cons. Stato, Sezione VI, sent. n. 881/2020**).

Orunque, le procedure informatizzate non possono eludere le norme di diritto a discapito del personale scolastico.

In altri termini, l'utilizzo di procedure informatizzate non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa.

In tale contesto, infatti, il ricorso all'algoritmo va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, il quale resta il *modus operandi* della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta della legislazione attributiva del potere e delle finalità dalla stessa attribuite all'organo pubblico, titolare del potere.

Quindi da ciò si desume chiaramente che le procedure informatizzate non possono e non devono in nessun modo compromettere i diritti del personale scolastico.

Con recenti decisioni il **Tar Lazio, Roma, sezione III bis n. 9230/18** e **il Consiglio di Stato, sezione VI, n. 8472/19**, hanno affrontato il tema, di sicura attualità, dell'uso degli algoritmi nell'attività amministrativa.

Nel caso di specie, il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso proposto al Tar Lazio da numerosi docenti, i quali, mediante l'impiego di un algoritmo, erano stati assegnati a sedi determinate o trasferiti, ritenendo non adeguata la sostituzione dell'attività amministrativa con quella algoritmica.



Quando parliamo di un algoritmo ci riferiamo ad è un insieme di istruzioni che conducono ad un determinato risultato, con ciò comportando l'assenza di istruttoria da parte di un ufficio o di un responsabile del procedimento.

Secondo i giudici amministrativi, il numero cospicuo di soggetti da assegnare ad altrettanti numerosi ambiti territoriali, non può giustificare il ricorso ad una procedura automatizzata, impersonale e priva di qualsivoglia metro valutativo che non tenga conto delle esigenze dei singoli.

Al contrario, proprio la presenza di una fase istruttoria, con relativa attività del responsabile del procedimento, conscio di lucida analisi, garantirebbe il rispetto dei principi che informano l'attività amministrativa, finalizzata ad emanare dei provvedimenti che non ledano posizioni giuridiche soggettive (l'attività istruttoria è volta proprio ad acquisire elementi utili alla valutazione delle circostanze di fatto e delle situazioni degli istanti e della P.A. stessa).

L'algoritmo, impersonale e avalutativo, non può essere considerato attività in quanto tale, poiché questa, intesa come azione, è un "prodotto" umano e non la somma di calcoli matematici.

Se la decisione fosse il risultato di un mero processo matematico o informatico, si violerebbe l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, sacrificando la ricerca delle ragioni logiche e dei motivi di diritto che hanno consentito l'adozione dello stesso. Motivi che passano attraverso il raziocinio umano.

Ad avviso del Tribunale Amministrativo, per quanto l'attività informatica abbia un margine di errore estremamente scarso, se non pari allo zero, non può sostituirsi all'attività di un funzionario o un responsabile del procedimento, ciò anche in ossequio al principio di partecipazione del cittadino all'attività amministrativa, partecipazione che non potrebbe essere diretta ed immediata solo facendo interagire l'individuo con un macchinario.

Al massimo, i supporti tecnologici, lungi dal definire processi e adottare decisioni, potrebbero servire come strumento ausiliario, in virtù del principio di strumentalità del ricorso all'informatica nelle procedure amministrative.



Il Consiglio di Stato, confermando nella sostanza la decisione del Tar Lazio, ha affermato che, seppur il sostegno di tecnologie informatiche consentirebbe di ridurre i tempi previsti per operazioni prive di ogni elemento di discrezionalità, non può ammettersi la violazione dei principi fondamentali che muovono l'attività amministrativa.

Ammessa, dunque, l'indiscutibile validità dell'uso di algoritmi se inseriti nel procedimento e considerati come strumenti istruttori, il Consiglio di Stato ne evidenzia due fondamentali condizioni di operatività: *"a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo"*.

Imputare la decisione all'organo titolare del potere rassicura, dunque, il destinatario del provvedimento circa la presenza di un individuo che coordini le fasi del procedimento e sia in grado di garantire la logicità e la legittimità della decisione.

Nel caso *de quo*, la posizione della docente doveva essere oggetto di valutazione da parte di un funzionario preposto a verificare circa la correttezza dei dati elaborati dall'algoritmo che non ha tenuto conto né del fatto che alla stessa dovesse essere attribuito un punteggio maggiore per tutti i titoli posseduti e dichiarati, né che alla stessa sarebbe legittimamente spettata la nomina ai fini del conferimento di un incarico di supplenza per il corrente a.s. 2022/23.

Stante quanto innanzi, si impone una rivisitazione delle nomine conferite sulla base di un algoritmo evidentemente difettoso, essendo presenti incongruenze e/o anomalie nell'elaborazione delle sedi da attribuire al personale docente.

• **DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEL SUCCESSIVO PUNTEGGIO.**

In ogni caso, alla ricorrente dovrà sicuramente essere riconosciuto il punteggio che le sarebbe spettato a seguito dell'incarico annuale, così come disposto dall' Ordinanza Ministeriale n. 60/20, secondo il seguente schema:

- da 16 a 45 giorni vengono attribuiti 2 punti;
- da 46 a 75 giorni 4 punti;
- da 76 a 105 giorni 6 punti;
- da 106 a 135 giorni 8 punti;



- da 136 a 165 giorni 10 punti;
- da 166 giorni in avanti 12 punti.

È doveroso precisare che il punteggio va calcolato per anno scolastico, pertanto alla ricorrente dovranno essere riconosciuti **12 punti per il servizio spettante nel corrente a.s. 2022/2023 per l'incarico di supplenza cui avrebbe avuto pienamente diritto, nello specifico per la classe di concorso "A022", per la quale sarebbe stata sicuramente nominata a decorrere dal 01.09.2022 se l'Amministrazione le avesse legittimamente riconosciuto il punteggio effettivamente spettante.**

• **DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO.**

La condotta complessivamente tenuta dall'Amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti della docente un danno ingiusto meritevole di ristoro.

Da quanto sopra, si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti della ricorrente un grave danno da perdita di *chance*, la cui origine è dipesa dall'illegittima azione amministrativa, risarcibile ai sensi della giurisprudenza più recente del Tribunale di Roma, sez. lavoro, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio, connessa alla valutazione della probabilità, perduta, di conseguire l'utilità attesa.

In particolare, è stato affermato che nel giudizio instaurato dal lavoratore per ottenere il risarcimento del danno da perdita di *chance*, il ricorrente ha l'onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pure se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo della probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il beneficio richiesto (Cass. n. 682/2001).

Quindi *"..la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale"* (Cass. n. 4400/2004).

Nello stesso modo *"..il danno derivante dalla perdita di chance non è una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, economicamente e giuridicamente suscettibile di autonoma valutazione, di cui l'interessato ha l'onere di*



provare, sia pure in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, i presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta” (Cass. n. 238/2007).

Con le sentenze n. 7943 del 27 marzo 2008 e n. 1850 del 29 gennaio 2009 le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che “*..per chance si intende la concreta ed effettiva occasione favorevole di ottenere un determinato bene. Essa pertanto non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione. Chi agisce per ottenere tale risarcimento ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere immediata e diretta” (v. anche Cass. n. 1715 del 23.01.2009 e Cass. n. 5054 del 03.03.2009).*

Incombe infatti sull’Amministrazione resistente l’obbligo di risarcire il danno nei confronti della ricorrente, per la mancata stipula del contratto di supplenza per il corrente a.s. 2022/23 in quanto, come ribadito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione: “*solo la responsabilità che persegue il determinarsi di un danno ingiusto per violazione del principio generale del neminem laedere si qualifica infatti come extracontrattuale, ai sensi degli articoli 2043 c.c. e ss., mentre ha natura contrattuale, ai sensi dell’articolo 1218 c.c., la responsabilità che persegue la mancata realizzazione di effetti che una norma (sia essa di fonte strettamente contrattuale o più in genere legale) imponeva ad un soggetto di realizzare nella sfera giuridica di altro soggetto (v., per i principi, gli argomenti in parte desumibili da Cass., S.U. 26 giugno 2007, 14712); e’ del resto pacifico che la violazione di obblighi di assunzione da parte della P.A. comporti il sorgere di una responsabilità da inadempimento (Cass. 7 maggio 2015, n. 9215 e 6 luglio 2006, n. 1530, in tema di assunzioni obbligatorie; Cass. 14 giugno 2012, n. 9807 e Cass. 20 gennaio 2009, n. 1399, in tema di inadempimento ad obblighi derivanti da espletamento di concorso); 2.1 pertanto, poiche’ gli effetti che il Ministero era obbligato a realizzare in favore della controparte (immissione in ruolo) non si sono realizzati quando dovevano esserlo, era onere del Ministero dimostrare l’esistenza di una causa ad esso non imputabile, secondo l’ordinario assetto di cui all’articolo 1218 c.c. (Cass., S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533, con principi poi applicati anche a vicende di ambito lavoristico, v. ad es., nella sostanza Cass. 27 marzo 2009, n. 7524, in tema di mansioni superiori);[...]*



"l'accertamento giudiziale dell'invalidità del contratto a termine per violazione di norme imperative, e della conseguente conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dall'offerta della prestazione lavorativa in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive" (Cass. 10 settembre 2018, n. 21947) e che "in caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2112 c.c., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell'alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa" (Cass. 3 luglio 2019, n. 17784); [...] "in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni", ma solo al risarcimento del danno (Cass. 13940/2017; Cass. 26822/2007, citt.); la mancata realizzazione degli effetti (...) che il Ministero aveva l'obbligo di determinare, fa sorgere dunque il diritto della controparte dell'obbligazione a ricevere il risarcimento (articolo 1223 c.c.) in forma specifica (essendo da tempo pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale: Cass. 2 luglio 2010, n. 15726; Cass. 30 luglio 2004, n. 3004) o per equivalente"

Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità della ricorrente.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che, nel caso di specie, vi siano gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita, foriera di un danno ingiusto e meritevole di ristoro patrimoniale.

Posto che, se l'Amministrazione avesse correttamente operato, il diritto della ricorrente a conseguire la supplenza non sarebbe stato leso, tenuto conto che l'incarico



di supplenza è stato conferito, per la classe di concorso A022, in favore di una docente non avente titolo, peraltro in una delle sedi di preferenza espresse dalla ricorrente.

La stessa ha, pertanto, il pieno diritto a vedersi attribuito l'incarico annuale con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa avrebbe avuto luogo.

In ogni caso, la deducente avrà diritto a vedersi riconosciute tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dal momento in cui l'assunzione avrebbe avuto luogo.

Stante il fatto che l'accettazione dell'incarico annuale avrebbe comportato l'applicazione della disciplina prevista dal relativo CCNL di riferimento, è proprio utilizzando le tabelle allo stesso allegate che andranno calcolate le retribuzioni spettanti, sulla base dell'importo annuo lordo pari ad € 21.850,52 previsto per la posizione stipendiale e l'inquadramento della ricorrente.

La ricorrente ha dunque diritto a vedersi riconosciuta, a titolo di risarcimento, una somma pari ad **€ 21.850,52** (salvo errori e/o omissioni) come da CCNL, per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di durata annuale (**cf. doc. 17: Tabelle stipendiali CCNL**).

Stante l'illegittimità del comportamento datoriale, poiché il ricorrente è stato impedita a rendere la prestazione lavorativa offerta, è dovuto il risarcimento in misura pari alle retribuzioni non erogate.

Sul punto Cass Civile Ord. Sez. L Num. 16665 An.2020 ha statuito che:

“il lavoratore può agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori”.



Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale adito affinché, fissata ex art. 415/2 C.P.C. l'udienza di discussione di cui all'art. 420 C.P.C., e istruita la causa, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

NEL MERITO

ACCOGLIERE IL RICORSO E, PER L'EFFETTO

- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente a vedersi attribuito il punteggio complessivo, all'interno delle GPS di Seconda fascia per la Provincia di Roma, di 38,00 punti per la classe di concorso "A022" e di 37,00 punti per le classi di concorso "A011", "A012" e "A054", in considerazione di tutti i titoli complessivamente posseduti e dichiarati;

- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente, in virtù dell'elevato punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto a tempo determinato nel corrente anno scolastico 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda ed, in particolare in via prioritaria, per la classe di concorso "A022" presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Albano – Plesso Pezzi, indicato tra le prime scelte, in quanto illegittimamente conferito ad una docente non avente titolo;

- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare o a quell'altro punteggio che sarà ritenuto di giustizia;

- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, a titolo di risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, di un importo pari ad € 21.850,52, quale somma prevista per tutto l'a.s. 2022/23 e dunque dal 01/09/2022 al 31/08/2023, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia

E PER L'EFFETTO

- **CONDANNARE** l'Amministrazione resistente a rettificare il punteggio della ricorrente, riconoscendole la valutazione complessiva di 24,00 punti per il titolo di accesso, illegittimamente valutato parzialmente in soli 12,00 punti, con conseguente attribuzione del punteggio complessivo, all'interno delle GPS di Seconda fascia per la Provincia di



Roma, di 38,00 punti per la classe di concorso “A022” e di 37,00 punti per le classi di concorso “A011”, “A012” e “A054”;

- **CONDANNARE** l’Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di consentire alla ricorrente, ora per allora, di stipulare un contratto a tempo determinato per il corrente a.s. 2022/23 e, prioritariamente, per la classe di concorso “A022”, nello specifico presso l’I.C. di Albano – Plesso Pezzi, essendo l’incarico stato conferito ad una docente non avente titolo.

- **CONDANNARE** l’Amministrazione resistente ad attribuire alla ricorrente il punteggio complessivo di n. 12 punti per l’incarico annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all’ordinanza ministeriale n. 112/2022;

- **CONDANNARE** l’Amministrazione resistente a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, l’importo pari ad € 21.850,52, quale somma prevista per tutto l’a.s. 2022/23 e dunque dal 01/09/2022 al 31/08/2023, salvo errori e/o omissioni, o a quell’altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.

Ai fini dell’eventuale integrazione del contraddittorio si chiede di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami.

Si allega, in copia, la seguente documentazione:

1. Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022;
2. Allegato A/4;
3. Domanda di partecipazione;
4. GPS A022;
5. GPS A012 - A022 - A054;
6. Convalida punteggio a.s. 2021/22;
7. Estratto GPS A022;
8. Estratto GPS A012;
9. Estratto GPS A011;
10. Estratto GPS A054;



11. Bollettino nomine 01.09.2022;
12. Reclamo 22/08/22;
13. Email Dott.ssa Vinciguerra;
14. Riscontro reclamo;
15. Certificazione titoli ricorrente;
16. Sentenza Tribunale di Teramo n. 618/2021;
17. Tabelle stipendiali CCNL.

Con ogni ulteriore riserva di deduzione, contro deduzione e produzione di documenti.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che la causa è di valore pari ad € 21.850,52 e che pertanto dovrà essere versato il contributo unificato pari ad € 118,50.

Roma, 30.09.2022

Avv. Domenico Naso

^^^

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI
DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende parte ricorrente, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente all'interno delle GPS di Seconda Fascia per la Provincia di Roma, nonché la nomina della medesima per un incarico di supplenza per il corrente a.s. 2022/23;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono collocati nelle predette GPS ed hanno ottenuto la nomina per un incarico di supplenza nel corrente a.s. 2022/23;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per parte ricorrente;



- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;*
- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;*
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato

FORMULA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti che sono collocati nelle GPS di Seconda Fascia – Provincia di Roma, ed hanno ottenuto la nomina per il conferimento di un incarico di supplenza per il corrente a.s. 2022/23, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione.

Roma, 30.09.2022

Avv. Domenico Naso

